SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 29 NOVEMBRE 1951

(75ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente BRASCHI

INDI

del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione ed approvazione)

« Classificazione, ai fini della bonifica, dei territori soggetti alle disposizioni della legge 21 ottobre 1950, n. 841 » **(N. 2001)** (*D'iniziativa del senatore Salomone*):

OGGIANO, *relatore* . . . . . *Pag.* 748 e 749
LANZARA 749
CARELLI 749

(Discussione e approvazione con modificazioni)

« Norme per l'arrotondamento dell'importo della liquidazione di indennità da corrispondersi in titoli di Stato per i terreni espropriati » **(N. 2003)**:

MENGHI, *relatore* 750
SPEZZANO 750
CONTI 751
MEDICI 751
OGGIANO 751
CARELLI 752
RUMOR, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 752

« Istituzione dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo » **(N. 2007)**:

CARELLI, *relatore* . . . . . - *Pag.* 752 e 756
MENGHI 753
GORTANI 753
MILILLO 754
OGGIANO . . . . . 754 e 756
GRIECO 754
MEDICI 755
CONTI 757
RUMOR, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 756

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Braschi, Carbonari, Carelli, Cerruti, Conti, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Farioli, Gortani, Grieco, Lanza Filingeri, Lanzara, Mancinelli, Medici, Menghi, Milillo, Oggiano, Parri, Piemonte, Ristori, Rocco, Salomone, Spezzano e Zannerini.

È altresì presente il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, onorevole Rumor.

PIEMONTE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Salomone: « Classificazione, ai fini della bonifica, dei territori soggetti alle disposizioni della legge 21 ottobre 1950, n. 841 » (N. 2001).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Salomone: « Classificazione, ai fini della bonifica, dei territori soggetti alle disposizioni della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

I territori determinati con i decreti del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, nn. 66, 67, 68, 69, 70 e 27 aprile 1951, n. 264 e 265, sono classificati, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, comprensori di bonifica di prima categoria.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Oggiano.

OGGIANO, *relatore*. Sull'importanza e sulla urgenza del disegno di legge di iniziativa dell'onorevole Presidente Salomone credo che non sia il caso di insistere molto. Può essere utile però richiamare alcune disposizioni fondamentali di legge, il cui riferimento, nel dare ragione del disegno di legge in esame, penso potrà meglio convincere la Commissione nella determinazione, cui già io sono venuto, di approvare il disegno di legge stesso.

Con l'articolo 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio) si autorizza il Governo ad applicare le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230 (la cosidetta legge sulla Sila), e successive modificazioni, a territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria. Il Governo è altresì delegato (articoli 2 e 3) ad emanare le norme per l'istituzione di enti di colonizzazione o di trasformazione fondiaria, ai quali, in conformità con quanto stabilito dalla medesima legge sulla Sila, sono devolute la preparazione dei programmi di trasformazione fondiaria e agraria nei territori di cui all'articolo 1 e l'esecuzione degli stessi nei terreni sottoposti a procedimento di espropriazione.

Come si vede, fin dai primi articoli della legge stralcio ci si deve riportare alle disposizioni della legge sulla Sila, sia per quanto riguarda il compito di trasformazione, sia per quanto riguarda l'applicazione delle leggi richiamate dalla legge Sila stessa.

Sempre nella legge stralcio all'articolo 12 si trova richiamato l'articolo 10 della legge sulla Sila, il quale ultimo recita: «L'Opera, nelle zone di nuova classifica previste dal secondo comma dell'articolo 1, può essere autorizzata dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad assumere tutte le iniziative in materia di bonifica e di colonizzazione ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. Può essere autorizzata dallo stesso Ministro a coordinare tutte le attività che, ai fini della trasformazione fondiaria e sistemazione montana, sono chiamati a svolgere i Consorzi di bonifica costituiti nel territorio, e, occorrendo, a redigere i piani di trasformazione fondiaria ed agraria e proporre gli obblighi di bonifica correlativi.

«Nel territorio delimitato nell'articolo 1, l'Opera deve altresì imporre l'obbligo della esecuzione di miglioramenti fondiari nei terreni suscettibili di trasformazione e non trasferiti in sua proprietà.

«L'Opera dovrà formulare i piani di trasformazione dei terreni appartenenti ai Comuni».

L'articolo è d'importanza fondamentale: esso si riporta a sua volta al capoverso dell'articolo 1 della medesima legge, nel quale, dopo che nella prima parte viene precisata la delimitazione dei territori sottoposti ai provvedimenti di colonizzazione, si stabilisce che «le parti del territorio sopra delimitato, siano o non siano già classificate come comprensori di bonifica, sono classificate, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, comprensori di bonifica di prima categoria».

Questo è il punto base, da cui parte la proposta di legge del senatore Salomone.

Si rileva, infatti, che la norma del capoverso dell'articolo 1 della legge sulla Sila, se ha valore per quanto ha attinenza con l'articolo 10 di tale legge, non può aver valore per la legge stralcio anche se questa, attraverso lo stesso articolo 10, ad essa intenderebbe fare richiamo. La disposizione del capoverso dell'articolo 1 della legge sulla Sila si riferisce – come già rilevato – a territori ben delimitati, diversi dai territori che interessano la legge stralcio, i quali ultimi dovevano essere indicati, come di fatto lo sono stati, dai decreti presidenziali, citati nella relazione illustrativa al disegno di legge in esame e nello stesso articolo unico del disegno di legge stesso proposto dal senatore Salomone. È indubbio, quindi, che nella legge stralcio a tale riguardo vi sia una lacuna. Forse il legislatore, al momento della preparazione della legge, ha avuto l'errata impressione che il richiamo alla legge sulla Sila signifi-

casse anche richiamo alla disposizione del capoverso dell'articolo 1, per cui di diritto i territori sottoposti all'applicazione della legge stralcio fossero da considerarsi comprensori di bonifica di prima categoria. Così invece non è perchè, facendosi nella legge sulla Sila riferimento preciso a territori ben definiti dall'articolo 1 della legge stessa e non ad altri, i territori determinati per la legge stralcio dai decreti del Presidente della Repubblica già citati non possono assolutamente rientrare fra quelli e per gli effetti di quella disposizione. Nella legge stralcio, anche senza indicare i territori singolarmente, si poteva forse fare un richiamo generico alla norma del più volte citato capoverso, di modo che, per tutto quanto riguardasse l'applicazione della legge stessa e con riferimento alla legge sulla Sila, i territori che sarebbero stati indicati poi, in base al disposto dell'articolo 2, dovessero essere considerati comprensori di bonifica di prima categoria.

Ciò non si è fatto. E non si può dire che sia sufficiente al riguardo quanto è previsto dall'articolo 23 della legge stralcio, il quale suona: « Le norme della presente legge e della legge 12 maggio 1950, n. 230, saranno coordinate con la legge generale sulla riforma fondiaria ». Tale disposizione, anzi, con la riserva del coordinamento conferma o può confermare che lacune vi sono e vi è particolarmente quella della quale ci occupiamo. Sta di fatto poi che, affinchè i territori sottoposti a bonifica o a trasformazione fondiaria secondo la legge stralcio possano essere considerati comprensori di bonifica agli effetti della legge sulla bonifica integrale, è necessario che esista una precisa apposita disposizione di legge. Il provvedimento proposto, che tende appunto ad assolvere a questa funzione, deve ritenersi pertanto indispensabile, e della sua presentazione va data ampia lode all'onorevole presidente Salomone, che con diligenza ed acume si è fatto premura di intervenire immediatamente per riparare ad una dannosa omissione. Senza di che ci si potrebbe trovare, nell'applicazione della legge stralcio, di fronte all'impossibilità di attuare i programmi di trasformazione.

Raccomando, quindi, alla Commissione l'approvazione del presente disegno di legge.

LANZARA. Riconosco l'utilità del disegno di legge in esame con il quale si provvede a classificare i territori soggetti alle disposizioni della legge 21 ottobre 1950, n. 841, successivamente individuati con i decreti presidenziali 7 febbraio 1951, nn. 66, 67, 68, 69 e 70, e 27 aprile 1951, nn. 264 e 265, come comprensori di bonifica di prima categoria. Esprimo, però, la preoccupazione che possa accadere, come è già accaduto, che la legge 21 ottobre 1950, n. 841, venga anche a colpire in qualche provincia terreni già messi a cultura e, quindi, non assoggettabili ad opere di bonifica.

CARELLI. Il disegno di legge in discussione, di iniziativa del senatore Salomone, rappresenta, secondo me, un eccesso di prudenza, poichè io ritengo che i territori determinati con decreti del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 1951 e del 27 aprile 1951, debbono senz'altro essere considerati, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, come comprensori di bonifica di prima categoria. Secondo tale decreto sono, infatti, classificati comprensori di bonifica di prima categoria quei terreni che presentino particolari esigenze di colonizzazione. Poichè dette esigenze sono evidenti per i territori soggetti alle disposizioni della legge sulla Sila e della legge stralcio, implicitamente tali territori debbono essere considerati come comprensori di bonifica di prima categoria.

Il presente disegno di legge, in definitiva, viene a costituire quasi un'interpretazione autentica della legge stralcio, ed anche se non lo ritengo necessariamente indispensabile, sono dell'avviso che esso possa essere approvato dalla Commissione. Del resto il carico finanziario che ne deriva è minimo, poichè sui terreni sottoposti a miglioramenti fondiari la maggiorazione del sussidio statale a favore di privati è soltanto del 38 per cento della spesa, ai sensi degli articoli 43 e 44 del regio decreto già citato.

OGGIANO, *relatore*. In risposta al senatore Lanzara, osservo che, se nelle zone sottoposte all'applicazione della legge stralcio esistono territori o parti non suscettibili di trasformazione ai sensi della bonifica integrale, questa non verrà applicata. I piani di bonifica vengono infatti preparati e portati a compimento soltanto dopo che sia stata riconosciuta vera-

mente buona ed utile la loro rispondenza ai fini della legge. Perciò, se, per qualsiasi ragione in dipendenza dei terreni o d'altro, si ritiene che ad un certo momento della preparazione di un piano le terre, a cui ci si riferisce, non siano utilmente sottoponibili alla legge di bonifica integrale, il piano per esse e su di esse non verrà attuato.

Per quanto riguarda il lato finanziario del provvedimento, rilevo che la copertura è già prevista dalla legge stralcio e si trova stanziata in bilancio. Naturalmente, se si dovessero rendere necessari maggiori fondi, essi verrebbero stanziati nei bilanci successivi.

Al senatore Carelli, il quale ha espresso l'opinione che non è del tutto necessario il presente disegno di legge appunto perchè sarebbe o potrebbe essere sufficiente il richiamo alla legge Sila, osservo, richiamandomi a quanto ho già detto, che è meglio adottare la disposizione di cui al provvedimento in esame, in modo che siano evitate incertezze e questioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico, di cui già è stata data lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Presidenza del Presidente SALOMONE

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Norme per l'arrotondamento dell'importo della liquidazione di indennità da corrispondersi in titoli di Stato per i terreni espropriati » (N. 2003).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'arrotondamento dell'importo della liquidazione di indennità da corrispondersi in titoli di Stato per i terreni espropriati ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Menghi.

MENGHI, *relatore*. Con leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, è stato stabilito che le indennità agli espropriati vengano corrisposte in titoli di Stato. Il taglio minimo dei titoli del debito pubblico, però, essendo oggi di 5.000 lire, sorge la necessità di provvedere al pagamento delle frazioni di 5.000 lire. A tale scopo il disegno di legge in esame stabilisce che nelle liquidazioni di indennità da corrispondersi in titoli di Stato per i terreni espropriati a norma delle due leggi già citate, non si tiene conto delle frazioni di 5.000 lire che non superino le lire 2.500, mentre le frazioni superiori a quest'ultima cifra sono arrotondate a lire 5.000.

Il presente disegno di legge risponde ad evidenti finalità pratiche e pertanto ne raccomando l'approvazione.

SPEZZANO. In occasione della discussione della legge sulla Sila e della legge stralcio, noi abbiamo espresso chiaramente parere contrario a qualsiasi liquidazione di indennità da corrispondersi ai proprietari espropriati. I motivi da noi addotti allora a sostegno della nostra tesi sono emersi ancora più chiaramente nelle successive operazioni di esproprio. È risultato, infatti, che i proprietari, i quali figuravano iscritti in catasto per poche centinaia di ettari, possedevano invece terreni per un'estensione anche dieci volte superiore. Ne è venuto di conseguenza che, dai 45.000 ettari di cui era stato previsto l'esproprio, si è passati all'esproprio effettivo di 76.000 ettari. Gli stessi onorevoli Segni e Fanfani hanno dovuto ammettere che ciò era dovuto al fatto che i terreni erano stati inscritti in catasto per una estensione inferiore, come media, alla metà della loro consistenza effettiva. Abbiamo dovuto inoltre constatare che per quasi tutti i terreni espropriati sono state presentate istanze di reintegra da parte di Comuni o altri enti, ai danni dei proprietari stessi.

Il Governo italiano, generosamente dimenticando che i proprietari espropriati per oltre 80 anni non hanno mai pagato imposte per terreni non inscritti in catasto, ha loro egualmente corrisposto l'indennità di espropriazione.

Il provvedimento in esame ha un'importanza irrilevante dal punto di vista economico, trattandosi di una spesa di pochi milioni. Nondimeno, noi non possiamo accettarlo, impedendolo la questione di fondo da me ora accennata, questione che dalla maggioranza parlamentare purtroppo non è stata presa in debita considerazione, ma che noi intendiamo riproporre ogni qualvolta se ne presenti l'occasione.

Dichiariamo, quindi, di votare contro il presente disegno di legge.

CONTI. Anch'io dichiaro di votare contro questo disegno di legge. Non sento, infatti, alcuna tenerezza verso i proprietari espropriati, i quali attraverso le indennità che loro corrisponde lo Stato stanno accumulando tesori, mentre in precedenza con i proventi delle terre oggi espropriate essi non riuscivano spesso a pagare i debiti contratti per l'appagamento dei loro ozi viziosi.

Aggiungo che il problema sollevato dal senatore Spezzano a proposito delle terre non iscritte in catasto è un problema assai grave.

In Calabria è risultato che almeno 25–30.000 ettari non erano stati inscritti in catasto e che per essi i proprietari non hanno mai pagato imposte.

SPEZZANO. Si tratta di 372.000 ettari.

CONTI. Io mi riferisco ai terreni che sono stati espropriati. Comunque il problema si pone alla nostra coscienza ed io su di esso debbo richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo affinchè se ne ponga allo studio una opportuna soluzione. L'ingente somma di cui è stato defraudato l'Erario deve essere in qualche modo recuperata.

MEDICI. Il problema accennato dai colleghi Spezzano e Conti è consistente solo nella apparenza. Occorre tener presente, infatti, che il catasto napoletano era un catasto descrittivo, per cui l'imposta non si pagava per superficie, ma in base ad una stima delle tenute nel loro complesso fatta dagli esperti catastali dei Borboni. Quando, nel 1886, al catasto descrittivo fu gradualmente sostituito il catasto geometrico particellare, voluto dal Minghetti e dal Magliani, dove il catasto borbonico restò in vigore, furono mantenute, come base, le stime del catasto precedente. Questo è il motivo per cui molti proprietari del Meridione hanno pagato le imposte, anche sui terreni che, successivamente, non risultarono censiti, come superficie, poichè il loro reddito era stato censito. È noto che il nuovo catasto ha scoperto molte terre che non erano state rilevate in precedenza. In provincia di Potenza, ad esempio, se ben ricordo, sono stati inscritti in catasto ben 120.000 ettari che nel passato non erano stati rilevati. Ciò però non comporta necessariamente che quei terreni non fossero già stati in precedenza stimati ai fini dell'imposta.

CONTI. E gli usurpatori ?

MEDICI. La questione delle usurpazioni è del tutto diversa; i componenti della Commissione la conoscono meglio di me e non occorre quindi ch'io debba spiegarla.

In sostanza, se i colleghi vogliono esaminare in profondità il problema, debbono ricercare fino a qual punto sia rimasto in vigore il catasto napoletano e le imposte sieno state pagate dai proprietari del Meridione sui loro terreni valutati nel loro complesso.

OGGIANO. Rilevo innanzi tutto che il disegno di legge in esame tratta di una questione eminentemente pratica e sulla quale non vi è nulla da obiettare.

Per quanto riguarda poi il problema accennato dal senatore Spezzano, esso è certamente di importanza notevole, ma, per affrontarlo, occorrerebbero elementi più precisi. In ogni caso va tenuto presente che non ci si può rivalere delle imposte non esatte non corrispondendo le indennità di esproprio. Una via d'uscita potrebbe essere fornita da una indagine sui nominativi o partite nelle intestazioni catastali dei terreni in questione. Con l'introduzione del catasto geometrico particellare qualunque incertezza in proposito dovrebbe essere stata eliminata e le terre dovrebbero comunque risultare intestate agli aventi diritto, siano essi enti o Comuni o privati. Se i terreni non dovessero risultare intestati agli effettivi proprietari, soggetti all'esproprio, ma a Comuni entrerebbe in applicazione la disposizione dell'articolo 10 della legge 12 maggio 1950, n. 230, che riguarda i terreni dei Comuni, per cui, in fondo, i veri proprietari, non risultando tali, verrebbero ad essere privati dell'indennità.

Comunque, abbiamo certamente bisogno di dati più precisi ed accurati, per poter prendere una deliberazione al riguardo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nelle liquidazioni di indennità da corrispondersi in titoli di Stato per i terreni espropriati

a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, non si tiene conto delle frazioni di 5.000 lire che non superino le lire 2.500, mentre le frazioni superiori a quest'ultima cifra sono arrotondate a lire 5.000.

CARELLI. Sono dell'avviso che l'arrotondamento delle frazioni di 5.000 lire debba avvenire per difetto, e perciò propongo di sopprimere nell'articolo in esame le seguenti parole: « che non superino le lire 2.500, mentre le frazioni superiori a quest'ultima cifra sono arrotondate a lire 5.000 ».

RUMOR, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per consuetudine si arrotondano per difetto le frazioni non superiori alla metà di una data somma che per comodità non si vuol dividere, mentre si arrotondano per eccesso le frazioni superiori alla metà. Comunque mi rimetto, a proposito dell'emendamento proposto dal senatore Carelli, alla volontà del Senato.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione dell'articolo 1 per parti separate. Metto ai voti la seguente prima parte dell'articolo 1:

« Nelle liquidazioni di indennità da corrispondersi in titoli di Stato per i terreni espropriati a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, non si tiene conto delle frazioni di 5.000 lire ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ora ai voti la seconda parte dell'articolo 1, e, cioè, le parole « che non superino le lire 2.500, mentre le frazioni superiori a quest'ultima cifra sono arrotondate a lire 5.000 », di cui il senatore Carelli ha proposto la soppressione.

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo 1 è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Resta così inteso che il testo dell'articolo 1 è quello relativo alla prima parte dell'articolo 1 stesso sopra approvata.

Do ora lettura degli articoli 2 e 3, sui quali non sono state avanzate proposte di emendamenti:

Art. 2.

Qualora la liquidazione dell'indennità abbia già avuto luogo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'arrotondamento previsto dall'articolo precedente è effettuato al momento della consegna dei titoli.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Istituzione dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo » (N. 2007).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Carelli.

CARELLI, *relatore*. Con il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, riguardante la riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si è proceduto all'istituzione di alcuni istituti a carattere generale e specializzato per la sperimentazione agraria. Dei primi fanno parte gli Istituti di sperimentazione agraria di Bari, di Forlì, di Milano, di Modena, di Napoli, di Padova e di Palermo; dei secondi l'Istituto di sperimentazione per la agrumicoltura di Acireale, l'Istituto per la gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli, l'Istituto per la viticoltura e l'enologia di Asti, l'Istituto per la maiscoltura di Bergamo, l'Istituto per la cerealicoltura di Bologna, l'Istituto per la frutticoltura di Bologna, l'Istituto per la viticoltura e l'enologia di Conegliano, l'Istituto per l'entomologia di Firenze, l'Istituto forestale di Firenze, l'Istituto caseificio di Lodi, l'Istituto per la gelsicoltura e la bachicoltura di Padova, l'Istituto per l'olivicoltura e l'oleificazione di Pescara, l'Istituto per la genetica della cerealicoltura di Rieti, l'Istituto per la

chimica agraria, quello per la patologia vegetale e quello per la zootecnia di Roma, l'Istituto per la bieticoltura di Rovigo, l'Istituto per la floricoltura di San Remo, l'Istituto per la chimica agraria di Torino, l'Istituto per la zootecnia di Torino e l'Istituto per la risicoltura di Vercelli. Questi istituti hanno contribuito a dare un notevole impulso al miglioramento produttivo. Fra i tanti, però, mancava un istituto che provvedesse allo studio del suolo, dal punto di vista fisico, chimico e biologico. È noto, infatti, che il suolo non ha soltanto un valore biologico, ma un valore meccanico specialmente nei confronti del grave problema, che oggi ci assilla, della sua sistemazione. Con il disegno di legge in esame, si propone la creazione di un Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo, con sede in Firenze. Com'è noto, nelle operazioni che riguardano la difesa del suolo si opera secondo particolari sistemi, eseguendo procedimenti tecnici che variano da zona a zona. È indispensabile, quindi, anche da questo punto di vista un istituto specializzato che possa seguire da vicino lo studio della sistemazione del suolo e che si proponga di studiare il suolo nei suoi aspetti meccanici, biologici ed ecologici.

Dal punto di vista finanziario il presente disegno di legge è di scarsa entità, poichè i fondi vengono attinti dal fondo lire U.N.R.R.A. nella misura di 150 milioni di lire che serviranno per le spese di primo impianto dello Istituto in questione. Per quanto riguarda, poi, il personale il suo numero rimarrà inalterato nella misura di 217 funzionari previsti dalle tabelle allegate al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e successive modificazioni.

Il nuovo Istituto per la sua attività si varrà della collaborazione efficace e concreta degli organi periferici decentrati, quali gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura. A tale proposito vorrei raccomandare al rappresentante del Governo di non creare interferenze tra i compiti che saranno affidati all'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo e quelli attualmente demandati agli Ispettorati compartimentali, i quali svolgono una attività ben diversa e quindi con il loro intervento renderebbero inevitabilmente meno agile e spedita l'opera del costituendo Istituto.

Detto questo, invito la Commissione ad approvare il presente disegno di legge.

MENGHI. Mi dichiaro senz'altro favorevole al disegno di legge che colma una lacuna nel settore della sperimentazione agraria. Già nella discussione che si fece sul bilancio della agricoltura in Senato ebbi occasione di rilevare la necessità di iniziare appositi studi sui problemi attinenti alla difesa del suolo. Nel mio intervento diedi notizia di un dato statistico, che fece impressione al Senato e che qui voglio ripetere. I geologi calcolano che ogni anno ci sia la perdita di circa un miliardo di metri cubi di terreni agrari trascinati al mare dall'erosione idrica ed eolica del nostro scheletro orografico; si verrebbe a perdere, così, annualmente quasi il territorio di una provincia.

Il disegno di legge che ci viene oggi proposto tende ad incrementare gli studi in proposito, ai fini della conservazione e difesa del suolo; io non posso, pertanto, che approvarne gli intendimenti.

GORTANI. Mi compiaccio in modo particolare della presentazione del disegno di legge in esame. Non posso fare a meno di ricordare che in un mio intervento dello scorso anno auspicai vivamente un provvedimento del genere; spero ora che finalmente si possa ottenere, attraverso la creazione di questo Istituto, una conoscenza adeguata del suolo agrario italiano, tale, cioè, da servire di punto di partenza per migliorare sempre più la produzione agricola.

Osservo che duplice è la funzione del nuovo Istituto. Da un lato, esso servirà a conseguire una più ampia conoscenza del suolo dal punto di vista fisico, chimico e biologico, per poter di conseguenza determinare il sistema di lavorazione e di cultura che meglio si adatterà ai diversi terreni; e dall'altro, permetterà di raggiungere un'efficace difesa del suolo dalle erosioni, attuando quegli accorgimenti di sistemazione del terreno, che, trattenendo *in sito* le particelle del suolo agrario, impediscano che le acque dilavanti le portino al mare.

Per meglio precisare questa duplice funzione, proporrò, quando giungeremo all'esame degli articoli, un emendamento. Per il momento esprimo il mio plauso per l'iniziativa.

MILILLO. Non vi nascondo che avevo qualche perplessità nei riguardi del presente disegno di legge, visto che esistono già numerosi altri Istituti di sperimentazione agraria, e che tutti, come sappiamo, mancano dei mezzi adeguati per poter assolvere ai loro compiti. Ma, poichè, in linea di massima, quando si tratta di Istituti scientifici, ogni proposta in merito non può che trovarci favorevoli, io dichiaro per quanto mi riguarda – e credo di interpretare, così dicendo, anche il pensiero dei miei amici di Gruppo – di essere favorevole al provvedimento in esame. Teniamo a precisare, però, che i mezzi finanziari messi a disposizione per il conseguimento dello scopo di cui al presente disegno di legge ci sembrano assolutamente insufficienti. Moltiplicare gli istituti è senza dubbio un segno di progresso per un paese moderno, ma aumentare il numero degli Istituti quando non esistono i mezzi economici necessari, significa soltanto creare nuovi enti burocratici a cui praticamente si impedisce lo sviluppo di una qualsiasi attività.

OGGIANO. Esprimo anch'io la mia soddisfazione per la creazione di questo Istituto, con la quale si viene incontro a richieste più volte formulate anche nella mia Isola per le sue particolari esigenze.

Osservo però che nell'ultimo comma dell'articolo 1, dopo che nel comma precedente si era fatta menzione dei compiti principali dell' Istituto, si aggiunge che ad esso potranno essere inoltre assegnate funzioni direttive inerenti all'assistenza tecnica, alla propaganda, all'impianto di aree dimostrative, ai rilevamenti pedoclimatici delle varie regioni e zone del territorio nazionale. Tali compiti, che per il momento vengono considerarsi secondari, potrebbero in seguito assumere una importanza primaria. Sorge pertanto spontanea la domanda sul modo nel quale avverrà questa nuova assegnazione di compiti al costituendo Istituto e da chi e quando essi saranno assegnati. Sarà forse necessaria una nuova legge ? E se così fosse, perchè, invece, non determinarli da oggi, in questo provvedimento, facendo così una legge unica ? O si dovrà forse procedere a questa nuova precisazione di compiti attraverso un regolamento ? In un caso o nell'altro questo è un punto che a mio avviso deve essere chiarito.

GRIECO. Noi daremo voto favorevole al presente disegno di legge. In generale noi abbiamo sempre appoggiato le proposte di creazione di istituti e scuole di sperimentazione e tutto ciò che in genere possa servire di aiuto al progresso scientifico e tecnico della agricoltura nazionale. Seguiremo la stessa linea di condotta anche in questo caso, nonostante l'incertezza del finanziamento, già rilevata dal collega Milillo. A tale proposito osservo che, una volta creato questo nuovo Istituto sperimentale, non se ne potrà poi chiedere la soppressione per mancanza di fondi. Sarebbe questo, infatti, un atto talmente antipolitico, da prevedere che il compilatore del bilancio, per scongiurarlo, si vedrà costretto a stanziare comunque i fondi necessari.

Ciò premesso, io ritengo che maggiore è il numero degli istituti di sperimentazione e meglio è. Il lato debole della questione semmai può essere individuato nella incapacità che noi abbiamo di dar seguito all'esperienza teorica: noi pecchiamo, cioè, nella fase di applicazione. E qui entriamo nel problema della politica del suolo che è una delle questioni più gravi per il nostro Paese. Noi non abbiamo una politica del suolo, e non ne faccio colpa al Governo presente, perchè essa in Italia non è mai esistita. Qualcuno potrebbe obbiettare che l'attuale regime non la permette, perchè una politica del suolo implica un intervento di imperio dello Stato su terreni che non sono suoi, ma dei proprietari privati.

Comunque non voglio porre ora un problema così arduo. È certo che se l'erigendo Istituto aiuterà a stimolare i legislatori a porsi il problema della legislazione del suolo, esso avrà reso un grande servizio al Paese. Ed è soprattutto sotto questo aspetto che io credo che dobbiamo essere favorevoli al provvedimento in esame. A tale riguardo c'è da auspicare che il costituendo Istituto non si limiti a compiere studi per conto proprio e che possano servire ad un ristretto numero di competenti, ma che provveda a fornire elementi concreti per permettere finalmente la messa in opera di una politica che non si limiti soltanto al miglioramento delle condizioni dell'agricoltura ma alla difesa stessa della terra.

Quest'ultimo problema è estremamente attuale nel nostro Paese. Occorre difendere la

terra agraria e la terra in generale dal pericolo delle distruzioni pedologiche. Ho letto al riguardo i recenti articoli del collega Medici, sui quali però non mi trovo d'accordo, perchè essi pongono un problema che, secondo me, è scolastico. Il collega Medici pensa ad una Italia che in verità non è quella sulla quale viviamo. Egli afferma: noi siamo troppi. Io, invece, sono contento che si sia in molti; per me è motivo di grande gioia il fatto che il nostro Paese prolifichi...

MEDICI. Io affermo che siamo troppi in agricoltura, non in Italia.

CONTI. Ed io a mia volta affermo che siamo troppi in Italia.

CARELLI, *relatore*. Siamo pochi nel mondo, però.

GRIECO. Mi trovo d'accordo con il collega Carelli. Del resto io guardo la cosa da un determinato punto di vista. Noi intendiamo promuovere una grande trasformazione nella vita umana e più grande è il numero degli uomini e con maggiori probabilità di successo possiamo lottare. Nella mia affermazione è insito, dunque, anche un elemento di strategia sociale.

Naturalmente mi trovo d'accordo con il collega Medici quando egli afferma che non bisogna estendere eccessivamente i seminativi. Questa tendenza trae ragione dal fatto che in Italia esiste il tipo del contadino povero, che è costretto ad arrangiarsi sulla terra sulla quale vive. Dobbiamo quindi promuovere le condizioni atte a formare un tipo di contadino agiato. Ed io dichiaro fin d'ora che appoggerò il senatore Medici in qualunque iniziativa egli intendesse adottare ai fini di raggiungere tale scopo. Questo è l'impegno che lega alla terra gli uomini e agli uomini la terra. Noi siamo vivi su questa terra viva; noi stessi siamo la terra sulla quale viviamo.

Nel senso da me ora espresso io ritengo che la spesa che oggi ci si propone sia approvabile e mi auguro che nei successivi bilanci del Ministero dell'agricoltura si terrà conto della necessità di alimentare in modo congruo un istituto di così importanti funzioni.

MEDICI. Constato che il problema è stato portato su di un alto piano politico, per cui ritengo doveroso dare una risposta in merito all'eminente collega Grieco. Premesso che una politica del suolo non può essere concepita separata da una organica politica agraria, mi domando se esiste e se si può correttamente parlare, in Italia, di una tale politica distinta dal complesso. Direi di no. Essa può acquistare un alto grado di autonomia in determinati Paesi e Stati, come in alcune zone della Russia e degli Stati Uniti d'America, dove effettivamente la politica agraria è anzi tutto politica del suolo. Ad esempio, nelle zone desertiche degli Stati Uniti d'America o nelle zone settentrionali dell'altopiano del Pamir, tutto dipende da una determinata regolazione delle acque e del suolo. Ma in Italia – qui sta il punto – noi non possiamo separare la politica del suolo da altri problemi, come la riforma fondiaria, la bonifica integrale, l'industrializzazione di contrade rurali e via dicendo.

Ho ascoltato con piacere l'intervento del senatore Grieco. Negli articoli che egli mi ha fatto l'onore di citare, osservavo che determinate alluvioni nell'Italia settentrionale e meridionale dipendono anche dall'eccesso di popolazione rurale la quale, per vivere, è costretta a seminare oltre i limiti consigliati dalla buona tecnica. Una politica del suolo in questo caso consisterebbe nel trasferire la popolazione rurale eccedente ad altre attività, in modo da combattere efficacemente il dissodamento dei pascoli e dei boschi, con conseguente erosione delle nostre zone collinari, le più meritevoli di essere difese.

Venendo al merito del disegno di legge in esame, rilevo che esso è essenzialmente un atto di volontà politica del Governo, inteso ad indicare nel campo della difesa del suolo il settore più opportuno di lavoro per alcuni nostri studiosi, fino ad oggi troppo presi dalle ricerche su di un suolo astratto di laboratorio, per cui hanno trascurato i problemi del suolo quale esso è nella realtà. Ecco perchè il terzo comma dell'articolo 1 parla di attribuire al nuovo Istituto attività e compiti direttivi inerenti all'assistenza tecnica, alla propaganda, alla creazione di aree dimostrative, ai rilevamenti pedoclimatici, ecc. Si è, infatti, finito col dimenticare, in molte esperienze di laboratorio, che il terreno è anche frutto del clima, come ci hanno insegnato da molti anni eminenti studiosi russi e americani.

Concludendo, mi dichiaro favorevole al presente disegno di legge e mi auguro che il Governo si proponga di tradurre in realtà una politica del suolo intesa come fatto unitario, che tenga conto, cioè, dei rapporti fra terra e popolazione.

CARELLI, *relatore*. Sono stati espressi dei dubbi circa la possibilità di finanziare con criterio di continuità questo nuovo Istituto. Rilevo che qualsiasi istituto di sperimentazione agraria possiede beni propri e propri proventi, esercitando un'attività che può essere particolarmente redditizia. In particolare l'articolo 34 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, prevede che il funzionamento di detti istituti venga assicurato anche con le rispettive vendite patrimoniali, con il contributo annuo dello Stato e con i proventi dei campi sperimentali e delle analisi per conto del pubblico. Questi ultimi proventi sono considerevoli. È da ritenersi pertanto che il nuovo Istituto troverà modo di vivere anche per forza propria.

Faccio osservare poi al senatore Oggiano che i compiti assegnati all'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo saranno esercitati con la collaborazione degli organi decentrati, quali gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e le loro sezioni specializzate. Questi Ispettorati hanno portato a termine studi particolari, ciascuno nella propria zona d'azione, studi che potranno essere convenientemente sfruttati dal nuovo Istituto.

Colgo l'occasione per segnalare all'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste la necessità di potenziare gli Osservatori meteorologici che nel nostro Paese non sono convenientemente attrezzati. Attuato tale potenziamento, essi potranno efficacemente collaborare con il nuovo Istituto nelle ricerche pedoclimatiche.

OGGIANO. Il relatore, senatore Carelli, non ha risposto alla mia osservazione riguardante l'ultimo comma dell'articolo primo.

Io sono dell'opinione che il nuovo Istituto debba soprattutto proporsi finalità pratiche di interesse nazionale. L'ultimo comma dell'articolo 1 prevede appunto, per un futuro più o meno lontano, il passaggio dalla enunciazione teorica all'attuazione pratica, senza però precisare i nuovi compiti, che sono secondo me prevalenti, con una norma definita ed immediata.

Sotto questo riguardo il disegno di legge mi sembra, quindi, manchevole.

RUMOR, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Debbo innanzi tutto ringraziare la Commissione per i consensi che hanno salutato la presentazione di questo disegno di legge. Colgo, altresì, l'occasione per sottolineare la volontà del Ministero di dare il massimo incremento ed una più cospicua erogazione di mezzi in sede di bilancio a questo e agli altri istituti del genere.

La risposta dell'onorevole relatore mi pare che abbia esaurito le richieste di chiarimenti emerse durante il corso della discussione. Per quanto riguarda in particolare l'osservazione del senatore Oggiano, rilevo che la precisazione dei compiti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, affidati al nuovo Istituto, verrà fatta in sede di regolamento. È nel regolamento, quindi, che saranno maggiormente definite, come di consueto, le funzioni enunciate genericamente nella legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È istituito con sede in Firenze l'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo.

L'Istituto ha lo scopo di provvedere allo studio del suolo dal punto di vista fisico, chimico e biologico onde trarne gli elementi tecnici ed economici per la difesa attiva del suolo stesso ai fini dell'incremento della produzione agraria nazionale.

Nel quadro delle attività indirizzate alla difesa del suolo, potranno altresì essere assegnati all'Istituto compiti direttivi inerenti alla assistenza tecnica, alla propaganda, allo impianto di aree dimostrative, ai rilevamenti pedoclimatici delle varie regioni e zone del territorio nazionale.

I senatori Gortani e Medici hanno presentato la seguente proposta di emendamento: sostituire, cioè, al secondo comma dell'articolo 1 il seguente:

« L'Istituto ha lo scopo di provvedere allo studio del suolo dal punto di vista fisico, chi-

mico e biologico, onde trarne gli elementi tecnici ed economici atti a promuovere:

a) la miglior utilizzazione del suolo stesso per l'incremento della produzione agraria nazionale;

b) la conservazione del suolo e la sua difesa dall'erosione ».

CONTI. Voterò a favore dell'emendamento proposto dai senatori Gortani e Medici.

Dichiaro tuttavia di essere alquanto scettico circa la possibilità di applicazione del provvedimento in esame. Prevedo già che gli archivi del nuovo Istituto si riempiranno di un'enorme massa di studi, senza che nessuno di essi troverà pratica applicazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento, del quale già è stata data lettura, proposto dai senatori Gortani e Medici. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo risultante dall'emendamento ora approvato:

Art. 1.

È istituito con sede in Firenze l'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo.

L'Istituto ha lo scopo di provvedere allo studio del suolo dal punto di vista fisico, chimico e biologico, onde trarne gli elementi tecnici ed economici atti a promuovere:

a) la migliore utilizzazione del suolo stesso per l'incremento della produzione agraria nazionale;

b) la conservazione del suolo e la sua difesa dall'erosione.

Nel quadro delle attività indirizzate alla difesa del suolo, potranno altresì essere assegnati all'Istituto compiti direttivi inerenti alla assistenza tecnica, alla propaganda, allo impianto di aree dimostrative, ai rilevamenti pedoclimatici delle varie regioni e zone del territorio nazionale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'Ente di cui al precedente articolo 1 è Istituto di sperimentazione agraria ai sensi del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, dalle cui norme è regolato ed è aggiunto alla Tabella n. 2, allegata al decreto medesimo.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 11,30.